

PARTE SPECIALE

F

REATI AMBIENTALI

INDICE

Premessa	pag. 5
Testo integrale delle norme incriminatrici ex D. Lgs. n. 231/2001 - Reati ambientali	pag. 6
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 <i>bis</i> c.p.)	pag. 8
Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto (art. 733 <i>bis</i> c.p.)	pag. 8
Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 9
Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 10
Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 10
Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 11
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 11
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 12
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 12
Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 13

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 13
Combustione illecita (art. 256 bis D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 14
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 15
Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, e art. 260 <i>bis</i> , commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 15 e 16
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 17
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 17
Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 <i>bis</i> , comma 8, D. Lgs. n. 152/2006)	pag. 18
Importazione, esportazione trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1, e art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)	pag. 18 e 19
Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 <i>bis</i> Legge 7 febbraio 1992 n. 150)	pag. 21
Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549)	pag. 21
Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007)	pag. 22
Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007)	pag. 22
Inquinamento ambientale (art. 452 <i>bis</i> c.p.)	pag. 23
Disastro ambientale (art. 452 <i>quater</i> c.p.)	pag. 23

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 <i>quinquies</i> c.p.)	pag. 24
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 <i>sexies</i> c.p.)	pag. 24
Circostanze aggravanti (art. 452 <i>octies</i> c.p.)	pag. 25
Esame delle fattispecie più significative	pag. 26
Funzione e Destinatari della Parte Speciale	pag. 34
Identificazione delle attività sensibili aziendali di GENERAL COM S.p.A.	pag. 36
Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto	pag. 38
Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali	pag. 39
Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti	pag. 40
Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali	pag. 41
Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori	pag. 42
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale	pag. 42
Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	pag. 42
Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure	pag. 43
Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate	pag. 43
Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza	pag. 44
Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori	pag. 44

Premessa

Il D. Lgs. del 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") l'art. 25 *undecies* che richiama alcune fattispecie di reato in materia ambientale.

Tale modifica legislativa implica il riconoscimento della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto in capo agli enti, qualora siano commesse fattispecie di reato indicate nell'art. 25 *undecies* e l'ente non abbia predisposto un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") idoneo ad impedire la realizzazione di detti reati.

L'introduzione di questa nuova "categoria" di reati, impone, quindi, a tutti gli enti che intendano avvalersi dei benefici previsti dall'art. 6 del Decreto, la predisposizione di un insieme di regole e di meccanismi di controllo volti alla prevenzione di tali fattispecie di reato.

Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di fornire una rappresentazione dei controlli che possono costituire validi elementi in grado di prevenire la realizzazione delle fattispecie di reato espressamente indicate nel sopra citato art. 25 *undecies*.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI

EX D. LGS. N. 231/2001

REATI AMBIENTALI

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.)

Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006)

Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006)

Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006)

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006)

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006)

Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006)

Combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis* D. Lgs. n. 152/2006)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006)

Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, e art. 260 *bis*, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006)

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006)

Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006)

Importazione, esportazione trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1, e art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 *bis* Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549)

Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007)

Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007)

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)

**UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO,
DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O
VEGETALI SELVATICHE PROTETTE**

Art. 727 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

**DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT
ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO**

Art. 733 bis c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

SCARICO NON AUTORIZZATO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE E SCARICO DELLE MEDESIME SOSTANZE IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE CON L'AUTORIZZAZIONE

Art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006

- 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.*
 - 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente Decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
 - 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
-

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN VIOLAZIONE DEI LIMITI TABELLARI

Art. 137, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI SCARICO AL SUOLO, NELLE ACQUE SOTTERRANEE E NEL SOTTOSUOLO

Art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006

11. Il comma undici sanziona, con l'arresto sino a tre anni, chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

SCARICO IN MARE DA PARTE DI NAVI E AEROMOBILI DI SOSTANZE DI CUI È VIETATO LO SVERSAMENTO

Art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi e due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO, SMALTIMENTO, COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI IN MANCANZA DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE, ISCRIZIONE O COMUNICAZIONE

Art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
-

REALIZZAZIONE O GESTIONE DI UNA DISCARICA NON AUTORIZZATA

Art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UNA DISCARICA O ALLE ALTRE ATTIVITÀ CONCERNENTI I RIFIUTI

Art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

MISCELAZIONE NON CONSENTITA DI RIFIUTI

Art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

Art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

Art. 256 bis D. Lgs. n. 152/2006

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.*
- 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.*
- 3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.*
- 4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.*
- 5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.*
- 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).*

INQUINAMENTO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO, DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE E OMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AGLI ENTI COMPETENTI

Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006

- 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.*
- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

PREDISPOSIZIONE O USO DI UN FALSO CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI

Art. 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006

- 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati*

incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante i trasporti.

Art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'allegato 2 del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del

pericolo per l'ambiente.

VIOLAZIONI DEL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, TRASPORTO E USO ILLECITO DI SPECIE ANIMALI E COMMERCIO DI PIANTE RIPRODOTTE ARTIFICIALMENTE

Art. 1, comma 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni e lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto di terzi esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto di terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

**FALSIFICAZIONE O ALTERAZIONE DI CERTIFICAZIONI E
LICENZE E USO DI CERTIFICAZIONI E LICENZE FALSI O
ALTERATI PER L'IMPORTAZIONE DI ANIMALI**

Art. 3 bis, Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d) e) ed 1) del regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 del presente articolo.

**VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL'IMPIEGO DELLE
SOSTANZE NOCIVE PER LO STRATO DI OZONO**

Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

SVERSAMENTO DOLOSO IN MARE DA NAVI DI SOSTANZE INQUINANTI

Art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

SVERSAMENTO COLPOSO IN MARE DA NAVI DI SOSTANZE INQUINANTI

Art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 452 bis c.p.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DISASTRO AMBIENTALE

Art. 452 quater c.p.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*
-

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452 *quinquies* c.p.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ

Art. 452 sexies c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque e dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Art. 452 octies c.p.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Esame delle fattispecie più significative

Artt. 727 bis e 733 bis c.p.

L'art. 727 bis c.p., rappresenta il primo dei due articoli neo-costituiti ed introdotti nel codice penale con il D. Lgs. n. 121/2011. In esso vengono punite due differenti condotte: "l'uccisione, la cattura e la detenzione di specie animale selvatica protetta" e "la distruzione, il prelevamento o la detenzione di specie vegetali selvatiche protette".

La prima considerazione che si rende necessaria è che queste due fattispecie, tutelando il bene giuridico dallo "*stato di conservazione della specie*" (animale o vegetale), non possono trovare applicazione con riferimento a condotte aventi ad oggetto un solo esemplare o una quantità di esemplari trascurabile rispetto alla conservazione della specie. Tale considerazione, quindi, comporta che il rischio è configurabile solamente qualora si verifichi un evento di impatto ambientale rilevante (es.: un grosso sversamento di sostanze pericolose in un ambiente in cui si trovano specie animali o vegetali selvatiche protette, oppure una grossa esplosione). Se la Società ha implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza, tali eventi - **se possibili in concreto** - sono solitamente censiti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, per le società soggette a rischio di incidente rilevante, sono previste specifiche cautele da parte della normativa nazionale e regionale.

Anche per l'art. 733 bis del codice penale, valgono le medesime considerazioni già svolte per l'art. 727 bis. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale, per "*habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

L'organizzazione, quindi, dovrà prima di tutto verificare se, nelle vicinanze delle proprie aree produttive, si possa collocare una di queste aree.

Le condotte del "distruggere" o del "comprometterne lo stato di conservazione" implicano il verificarsi di un evento di eccezionale rilevanza che può coinvolgere anche le aree limitrofe agli stabilimenti e/o ai luoghi (cantieri, etc...) dove la Società esercita la propria attività.

Tale criterio potrà risultare utile, eventualmente, anche al fine di escludere la sussistenza del rischio di commissione di questa fattispecie.

Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006

Il secondo gruppo di reati richiamati dall'art. 25 *undecies*, è composto da quei reati, già presenti nel Codice dell'Ambiente, che riguardano gli *scarichi di acque reflue*, disciplinati, nello specifico, nei commi 2, 3, 5, 11 e 13 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, "TUA" o "Codice dell'Ambiente").

A prescindere dalle diverse condotte descritte dalle fattispecie presenti nei diversi commi dell'articolo sopracitato, i controlli specifici dovranno aver a riguardo più in generale la corretta "gestione" degli *scarichi di acque reflue industriali*.

La nozione di "scarichi di acque reflue industriali" è contenuta nell'art. 74, lett. h), così come modificato nel tempo, per cui sono considerate tali "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".

Pertanto, la prima attività dovrà consistere in un censimento degli scarichi, e non è raro che si incontrino situazioni di difficoltà già solo nella fase di individuazione della natura degli scarichi esistenti. Successivamente a tale attività, l'ente dovrà predisporre una o più *procedure* per effettuare le necessarie rilevazioni finalizzate a conoscere

la natura e la tipologia delle sostanze provenienti dal ciclo produttivo che si prevede di immettere nel sistema fognario o di depurazione.

Sarà opportuno, anche tramite dette procedure, assegnare chiaramente la *responsabilità* del controllo di tali scarichi a uno o più soggetti ben individuati, dotati delle necessarie *competenze tecniche* per svolgere questa attività di controllo.

Un ulteriore elemento di controllo è rappresentato dalla *documentazione* delle attività di controllo degli scarichi (analisi, rilevazioni, campionamenti) che costituisce la riprova dell'attività di controllo effettuata. L'esistenza di documentazione, infatti, consente l'effettuazione dell'attività di *monitoraggio* indipendente che viene solitamente svolta dalla funzione *internal audit*, tramite la quale si può verificare l'*attuazione* delle procedure che dispongono le attività di controllo.

Le procedure, poi, dovranno prevedere cosa fare nel caso in cui i valori siano vicini ai limiti o l'autorizzazione allo scarico sia in procinto di scadenza o, ancora, nel caso in cui sorga la necessità di aprire un nuovo scarico per il quale sia necessario richiedere una nuova autorizzazione.

Le procedure, infine, dovrebbero anche definire le *azioni correttive* da intraprendere nel caso in cui si verifichi il superamento delle soglie. E perché ciò sia possibile, sarà opportuno avere cognizione (tramite corsi, *newsletter*, abbonamenti a siti e riviste, consulenze, ecc.) di quali siano detti limiti, visto che la *normativa* spesso si riferisce anche a disposizioni regionali che, come tali, possono variare da regione a regione.

In altri termini, **una volta accertata l'effettiva presenza di scarichi di acque reflue industriali**, sarà opportuno che vengano definite le modalità per il continuo rispetto delle disposizioni normative applicabili e di quelle, eventualmente anche più stringenti, che l'organizzazione aziendale

intende rispettare sulla base di accordi che ha sottoscritto pattizamente o volontariamente.

Artt. 256, 257, 258, 259, 260, 260 bis D. Lgs. n. 152/2006

Il terzo gruppo di reati riguarda la materia dei rifiuti che trova applicazione in pressoché tutte le organizzazioni. Ovviamente la materia acquista maggiore rilevanza nelle organizzazioni produttive di beni e minore con riferimento a quelle produttive di servizi.

Il rischio, fatta eccezione per quelle organizzazioni che svolgono un'attività professionale nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti (smaltitori, trasportatori, gestori di discariche o di impianti di smaltimento o termovalorizzatori, ecc.), nella normalità dei casi é strettamente legato alle attività di smaltimento dei rifiuti derivanti dal proprio ciclo produttivo, rispetto ai quali la Società acquista la qualifica di "produttore" del rifiuto. Attività che solitamente implica l'individuazione della tipologia del rifiuto, il deposito e l'affidamento dello stesso allo smaltitore.

In questo contesto, **l'organizzazione deve evitare il rischio che lo stanziamento o il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti prodotti in un'area interna allo stabilimento, prima che gli stessi vengano consegnati allo smaltitore, possa essere considerata attività di "raccolta" (art. 256, comma 1), "deposito temporaneo" (nel caso dei rifiuti sanitari pericolosi, art. 256, comma 6) o addirittura di "gestione di discarica non autorizzata" (art. 256, comma 3), integrando quindi, una delle fattispecie di reato richiamate.**

A tal riguardo, la Corte di Cassazione, ha chiarito che *"la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi è certamente da considerarsi discarica"* (Cass. Pen., sez. III, 9 marzo 2017, n. 10258). Il rischio, quindi, è che un deposito del rifiuto per un lasso di tempo eccessivo, possa essere considerato reato. Pertanto, è importante

che i controlli specifici di quest'area assicurino una corretta gestione dei tempi di stoccaggio e consegna allo smaltitore, che sono funzione dell'organizzazione dello smaltitore, rispetto a quelli di produzione dei diversi rifiuti, che sono, invece, dipendenti dal ciclo produttivo.

Anche in questo caso, quindi, il processo dovrà essere regolato da specifiche procedure che assicurino, esatta individuazione di ruoli e responsabilità, documentazione dei controlli e possibilità di verifica (*audit*), oltre che la segnalazione di eventuali anomalie riscontrate. Solo così si potrà dire di avere "sotto controllo" il processo e di poterlo "gestire".

Un ulteriore rischio è legato al principio consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui sussiste una sorta di co-responsabilità tra tutti i soggetti che intervengono nel processo di smaltimento, a cominciare dal produttore, per finire con l'organizzazione che ne effettua lo smaltimento ultimo, inclusi tutti i soggetti che, anche solo temporaneamente, "detengono" i rifiuti.

Ne deriva che, **un elemento fondamentale è rappresentato dall'esistenza di un valido sistema di selezione dei fornitori ("procedura acquisti") in grado di garantire la selezione del fornitore in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente e lecitamente al servizio di smaltimento che si intende assegnare.**

La procedura, quindi, non dovrà essere pensata unicamente per assolvere al solo fine di spuntare il prezzo migliore tra i diversi proponenti, ma dovrà garantire, tramite una preventiva analisi documentale, che il soggetto sia in possesso di tutte le autorizzazioni ed i requisiti previsti per legge per svolgere l'incarico.

In quest'ottica, la procedura deve prevedere la Gestione dell'Anagrafica Fornitori, inclusi meccanismi a monte per l'inserimento nell'albo, che

prevedano l'acquisizione della documentazione necessaria a valutare i requisiti organizzativi e di legge; e meccanismi a valle, cioè dopo aver assegnato il servizio, volti a verificarne l'efficacia e l'efficienza della prestazione resa ("valutazione dei fornitori"). A tal fine, può risultare utile agganciare il sistema di segnalazione delle non conformità al sistema di valutazione del fornitore.

Questi elementi servono a prevenire il rischio che la scelta di uno smaltitore, che si rilevi successivamente oggetto di indagine e di contestazioni per violazioni al TUA, possa comportare, anche per l'organizzazione che è produttrice del rifiuto, la contestazione della fattispecie prevista dall'art. 260: *"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce, abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti"*.

Questa fattispecie rappresenta l'ipotesi più grave tra i reati in materia ambientale richiamati dal Decreto 231, in quanto costruita sotto forma di delitto anziché di contravvenzione, e presupposto per l'applicazione di una sanzione interdittiva, che può essere per di più definitiva, nel caso in cui il giudice ritenga che l'ente sia costituito al solo scopo di "consentire" il reato.

Tale fattispecie, poi, può essere contestata quale manifestazione dell'esistenza di una "associazione per delinquere" tra tutti i soggetti che intervengono nel processo di gestione dei rifiuti, nella quale l'accusa può ritenere coinvolto anche il produttore del rifiuto nel caso in cui vi fosse stata conoscenza da parte di questo delle irregolarità/violazioni poi realizzate dal trasportatore o smaltitore.

Ipotesi, questa, che potrebbe trovare applicazione qualora un soggetto a cui l'ente abbia affidato il servizio di smaltimento, gestisca i rifiuti conferiti

in modo abusivo. Tale circostanza trova un'aggravante quando il fornitore prescelto abbia anche pattuito con l'ente un prezzo più basso rispetto al mercato: in questo caso, infatti, è anche ravvisabile il requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio per l'ente.

Il rischio, poi, è rafforzato dalla considerazione che l'accusa, per coinvolgere nell'indagine/processo anche il produttore del rifiuto, può utilizzare sia la strada dell'associazione per delinquere, come anche quella del concorso di persone.

La giurisprudenza ha, infatti, espressamente sancito che *"nell'ipotesi di conoscenza della natura illecita delle attività di smaltimento, nulla vieta che sia configurata un'ipotesi di concorso del produttore nel reato commesso da chi smaltisce"* (Cass. Pen., sez. III, n. 26526/2008).

Ne deriva che, ognuno dei soggetti coinvolti nella complessiva gestione dei rifiuti appare tenuto ad un duplice obbligo di condotta: la conformità alle leggi per la propria frazione di attività di "gestione" e un obbligo di controllo sulla corretta esecuzione del tratto dell'attività complessiva immediatamente precedente o successiva alla propria.

Quanto, infine, all'art. 259, comma 1, del TUA, tale fattispecie trova applicazione unicamente con riferimento alle spedizioni transfrontaliere, per via del richiamo al Regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259 (abrogato e sostituito dal n. 1013/06), che sono effettuate da soggetti che esercitano questa attività in modo professionale. Ad ogni modo, anche nei loro confronti valgono le considerazioni fatte in termini di concorso e, quindi, anche quanto detto con riferimento alle procedure di selezione dei fornitori.

Art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 e art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993

Il quarto gruppo di reati, può essere individuato con riferimento alle fattispecie che tutelano l' "Atmosfera". Queste sono: 1) la fattispecie che sanziona il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente disciplina (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006) e 2) quella che sanziona l'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente (art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993).

Anche con riferimento a queste due fattispecie valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento al controllo sugli scarichi delle acque reflue.

In particolare, **l'ente, una volta accertato che tali immissioni effettivamente avvengono, dovrà organizzare la propria attività prevedendo una o più procedure per la misurazione delle immissioni in atmosfera.**

Tali misurazioni - che potranno essere effettuate internamente o tramite l'ausilio di tecnici esterni nel caso di assenza delle necessarie competenze - costituiscono il controllo di primo livello sul rischio di immissioni sopra soglia o contenenti sostanze ora vietate.

Le procedure dovranno prevedere la periodicità di queste misurazioni rispetto alle peculiarità del ciclo produttivo (numero di punti di emissione, quantità di immissioni, tipologia delle sostanze), in modo da garantire la tempestività di eventuali azioni correttive nel caso in cui si rilevino scostamenti significativi.

I controlli e le misurazioni dovranno essere documentate sia per assolvere l'onere probatorio, sia per consentire il monitoraggio da parte di soggetti terzi (sia interni che esterni): c.d. "controllo di secondo livello".

Nelle procedure dovranno essere ben definite le responsabilità delle diverse azioni (controllo, archiviazione, segnalazioni, ecc.), incluse quelle da porre in essere qualora le misurazioni rilevino situazioni di non conformità.

Funzione e Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale
- C.C.N.L.
- Codice Etico

Con riferimento alla normativa sull'ambiente:

- Decreto Legislativo n. 121/2011 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 202/2007 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
- Decreti relativi allo smantellamento in conformità del D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.
- Autorizzazioni *ex* D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. ed ogni altra autorizzazione concessa dalle Autorità competenti
- Procedure, linee guida, Istruzioni operative che dovranno essere adottate da GENERAL COM S.p.A. nel rispetto della normativa ambientale
- Ogni altra normativa interna adottata dalla Società in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Ai Partner, Fornitori (progettisti, fabbricanti, installatori e terzi contraenti) deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di GENERAL COM S.p.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali.

Verranno quindi indicati:

- a) le attività e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili delle Direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Identificazione delle attività sensibili aziendali di GENERAL COM S.p.A.

Pure tenendo in debito conto della premessa legislativa, dai documenti raccolti, dall'oggetto sociale perseguito: attività di sola commercializzazione prodotti e in considerazione dell'attività effettivamente svolta da GENERAL COM S.p.A., e tenuto conto della esenzione al SISTRI per l'assenza di rifiuti e scarti prodotti pericolosi di cui agli allegati forniti 75/442/CEE e 91/689/CEE documentati si delinea un rischio di reato ambientale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 del tutto remoto. Si elenca di seguito cosa si intende per rifiuti e scarti in GENERAL COM S.p.A.:

- **gestione di rifiuti carta e cartone e materiali da imballo di attività di commercializzazione non di produzione. Materiale da stampa toner per uso ufficio con attestazione di acquisto di materiale ai sensi della vigente disciplina in materia ambientale riscontrabile dalle matricole apposte sui toner stessi secondo legge non pericolosi e riconsegnato a fornitori specializzati come risulta da registri e dai documenti rilasciati di carico e scarico.**

Nell'ambito delle suddette aree, le attività operative che, per peculiarità ed eventuali carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto 231 sono le seguenti:

- 1) attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti;
- 2) formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali;
- 3) adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- 4) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale;
- 5) acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- 6) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- 7) previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
- 8) rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea e tempestiva informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza.

Prima di proseguire oltre, si rileva che la Società non ha adottato ed implementato un sistema gestionale dell'ambiente e che per questa ragione in subjecta materia non sono presenti procedure ma soltanto prassi.

Ciò potrebbe aumentare le *chances* che, inavvertitamente, non vengano rispettati tutti i vari adempimenti imposti dalla normativa

ambientale vigente con ciò creandosi i presupposti per un'imputazione a carico dell'ente per uno dei reati presupposto.

Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del *management* responsabile anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a) consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b) consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o ai loro delegati, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di *audit*;
- c) mantenere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità, già oggi osservata, tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d) prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o di

altre remunerazioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;

- e) prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f) prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- g) applicare il sistema disciplinare previsto nella Parte Generale del Modello per le violazioni dei principi procedurali previsti e delle relative procedure (vigenti e di prossimo conio).

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello, se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata ratifica da parte del soggetto competente.

Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti.

Prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti, oltre che della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale, sono posti a carico di GENERAL COM S.p.A., con riferimento a quanto previsto dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti

Per tale attività occorre:

- individuare la figura giuridica di produttore decisa, per ogni specifica attività, dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli radiometrici per il loro allontanamento;
- effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito e al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;

- aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali

Per detta attività occorre:

- predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori

Per detta attività occorre:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;

- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti GENERAL COM S.p.A..

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Per detta attività occorre:

- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate

Per detta attività occorre:

- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione all'anno precedente/al semestre precedente.

Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza

Per detta attività occorre:

- prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti e quelle delle filiali;
- redigere dei report periodici da inviare all'Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori

I referenti ambientali di GENERAL COM S.p.A. seguono corsi di aggiornamento legislativo in campo ambientale tenuti da docenti esterni qualificati. Inoltre, il personale della competente area svolge attività di informazione e formazione in merito ad alcuni temi specifici quali la gestione dei rifiuti (Sistema di tracciabilità SISTRI).

In relazione all'introduzione dei Reati Ambientali nell'ambito della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, si dovranno prevedere attività di informazione e formazione al personale GENERAL COM S.p.A. direttamente coinvolto nelle attività a rischio di reato, anche attraverso un ampliamento dell'attuale offerta formativa allo scopo di valorizzare ulteriormente, in piani e programmi ad essa inerenti, le specifiche tematiche connesse agli aspetti ambientali ed alle implicazioni di carattere gestionale da questi ultimi derivati.